

# Contratto di adesione LPP

Edizione 2011

The logo for ÖKK, featuring the letters 'ÖKK' in a bold, serif font. The 'Ö' is a dark red color, while the 'KK' are a lighter red color. The logo is set against a white rectangular background.

## Contratto di adesione

Azienda:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inizio contratto:

\_\_\_\_\_

Numero contratto:

\_\_\_\_\_

Il presente contratto di adesione regola diritti ed obblighi delle parti contrattuali.  
Ulteriori documenti giuridicamente validi sono descritti nell'articolo 2.

## Indice

1. Adesione alla fondazione
2. Basi
3. Commissione previdenziale
4. Obblighi di cooperazione
5. Casi di prestazione
6. Pagamento contributi / scadenze
7. Garanzia
8. Entrata in vigore / disdetta / risoluzione
9. Segreto professionale e protezione dei dati
10. Contributi
11. Informazioni e comunicazione
12. Riserva di modifiche

## 1. Adesione alla fondazione

1.1. Allo scopo dell'applicazione della previdenza professionale, d'accordo con il proprio personale, l'azienda precedentemente menzionata aderisce a Loyalis Fondazione collettiva LPP (in seguito fondazione) a Landquart.

1.2. La fondazione stessa è organizzata come fondazione collettiva e come tale iscritta nel registro della previdenza professionale. All'interno della fondazione, l'azienda aderente ha una propria entità a parte. La fondazione adempie ai requisiti legali contemplati dalla Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi (LPP) del 25 giugno 1982 e garantisce le prestazioni minime ivi contenute.

1.3. L'investimento del patrimonio previdenziale avviene tramite il consiglio della fondazione ed è sorretto dalle disposizioni della LPP.

1.4. Con l'adesione alla fondazione l'entità previdenziale ottiene il diritto a partecipare alle eccedenze realizzate dalla fondazione. Il consiglio della fondazione determina di anno in anno l'ammontare dell'attribuzione alle singole entità previdenziali.

1.5. Con l'adesione alla fondazione viene verificata la differenza del grado di copertura tra l'istituto previdenziale e la fondazione stessa. In caso di liquidazione parziale o scioglimento del contratto d'adesione, questa differenza d'importo viene conteggiata. I dettagli sono definiti all'interno del regolamento di liquidazione parziale.

## 2. Basi

2.1. Diritti e obblighi delle parti contrattuali si rilevano dal presente contratto di adesione, dall'atto della fondazione, dal regolamento organizzativo, dal regolamento costi e dal regolamento di liquidazione parziale. L'azienda richiedente l'adesione conferma l'esattezza delle indicazioni fornite nell'ambito della presente conclusione, della richiesta nonché nel questionario

preliminare. Essa conferma inoltre di aver ricevuto i precitati documenti e di riconoscerli quale parte integrante del contratto di adesione.

2.2. I rapporti tra la fondazione e i destinatari (personale dipendente dell'azienda aderente o i loro superstiti) sono regolati esclusivamente attraverso il regolamento previdenziale (regolamento generale e piano prestazioni).

## 3. Commissione previdenziale

3.1. Se non esiste già una commissione previdenziale, l'azienda aderente si impegna a nominare immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto i rappresentanti del personale dipendente per la commissione paritetica previdenziale secondo le disposizioni del regolamento organizzativo nonché a determinare i rappresentanti del datore di lavoro. Per ogni vacanza e prima di ogni periodo di carica, la commissione previdenziale va ricomposta risp. rinominata.

## 4. Obblighi di cooperazione

4.1. L'azienda annuncia alla fondazione il proprio personale per l'ammissione nella previdenza.

4.2. Vanno tempestivamente comunicate alla fondazione:

- nuove entrate, al più presto 90 giorni prima risp. al più tardi 30 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro risp. dell'inizio dell'obbligo previdenziale, tenendo conto che, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le persone non assicurate vanno segnalate;
- casi d'incapacità al guadagno;
- altre circostanze determinanti all'attuazione della previdenza (quali p.es. cambiamenti dello stato civile).

Casi di decesso e uscite dal servizio vanno immediatamente comunicati alla fondazione. Nei casi di uscita dal servizio vanno pure contemporaneamente annunciati gli estremi per il versamento della prestazione di libero passaggio nonché l'indirizzo di residenza della persona uscente. Nello stesso contesto va anche notificato, se l'uscita dal servizio è avvenuta per motivi di salute o in seguito a tagli occupazionali / ristrutturazioni. L'uscita dal servizio di persone non totalmente abili al lavoro va notificata alla fondazione. L'effettivo del personale ed i presumibili salari annui soggetti ad AVS vanno annunciati all'inizio di ogni anno civile.

4.3. Per tutti gli annunci dell'effettivo del personale vanno utilizzati i rispettivi moduli messi a disposizione dalla fondazione. La loro compilazione deve avvenire in maniera completa e veritiera.

In caso di nuove entrate, l'azienda è responsabile della corretta assegnazione della cerchia di persone.

4.4. Per le nuove entrate e all'inizio di ogni anno, la fondazione emette un certificato previdenziale per tutte le persone assicurate, da cui sono rilevabili le prestazioni previste. L'azienda aderente è obbligata a consegnare questi certificati ai singoli

dipendenti. Tale obbligo si estende anche ai regolamenti previdenziali rilasciati dalla fondazione.

4.5. Fino alla consegna del certificato di previdenza, nuove entrate e nuovi collaboratori e collaboratrici annunciati alla fondazione sono assicurati solo nel quadro delle prestazioni minime ai sensi LPP. La fondazione può raccogliere informazioni di carattere medico per scopi di accertamento dello stato di salute e fissare determinate riserve. Una riserva ha una durata massima di 5 anni. Le riserve ancora in corso fissate da un precedente istituto di previdenza possono essere mantenute, ma il periodo già trascorso deve essere conteggiato. La completa assunzione della copertura nel quadro del piano di prestazioni dell'azienda avviene in seguito alla consegna del certificato di previdenza.

## 5. Casi di prestazione

5.1. Acquisizione da un altro istituto previdenziale  
Eventuali casi di rendite pensionistiche sono ripresi solo previo accordo sulla cessione tra la fondazione e l'istituto previdenziale precedente. In caso di mancato accordo, in particolare circa l'ammontare dei capitali di copertura necessari, la fondazione rifiuta l'adesione. I casi di rendite pensionistiche con capitali di copertura insufficienti sono ripresi eccezionalmente solo se un'eventuale disavanzo tra i capitali di copertura previsti dalle basi tecnico-assicurative della fondazione e quelli dell'istituto previdenziale precedente viene compensato preventivamente dall'azienda con un versamento della totale ed effettiva differenza alla fondazione. Le stesse disposizioni sopra citate si applicano ai casi di rendite pensionistiche inevasi.

5.2. Cessione a un altro istituto di previdenza allo scioglimento del contratto d'adesione.

Di principio, i capitali di copertura per tutti i beneficiari di una rendita sono versati al successivo istituto di previdenza. Su richiesta dell'impresa e con il consenso della fondazione i capitali possono restare alla fondazione nella misura in cui l'impresa si assuma i costi futuri derivanti. Analogamente, per i casi di pensioni inevasi valgono le stesse disposizioni. I capitali di copertura sono calcolati in ogni caso ai sensi delle basi tecnicoassicurative della fondazione. Ai casi di prestazioni di competenza di un riassicuratore si applicano i parametri dello stesso riassicuratore.

## 6. Pagamento contributi / scadenze

6.1. L'azienda si impegna a versare tutti i contributi fatturati dalla fondazione. I contributi dei dipendenti vanno dedotti dai rispettivi salari e versati alla fondazione. Gli addebiti hanno valenza mensile (niente addebiti giornalieri). Nei mesi in cui i dipendenti non hanno prestato servizio per intero si applicano le disposizioni del regolamento quadro. Lo stesso vale anche in caso di eventuali esenzioni dal pagamento dei contributi.

6.2. All'azienda vengono fatturati tutti i contributi regolamentari, inclusi i costi aggiuntivi. Tali contributi giungono a scadenza 30 giorni dopo l'emissione della fattura. La mora interviene senza richiamo alcuno. Il genere della fatturazione è descritto nel piano prestazioni o nella richiesta d'adesione alla fondazione. Ulteriori costi sono definiti nel regolamento costi.

6.3. Per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. La fondazione è legittimata all'applicazione di tassi d'interesse conformi al mercato. Questi possono in ogni momento essere adeguati alle mutate circostanze i mercato. Alla fine di un anno civile, un saldo scoperto a favore della fondazione, inclusi eventuali

interessi maturati, sono da versare entro 30 giorni dalla fatturazione. Per contro un saldo a favore dell'azienda aderente, inclusi eventuali interessi maturati, viene accreditato quale pagamento d'acconto ai contributi per l'anno successivo. Per la fine di ogni anno civile, la fondazione emette un estratto conto del conto incasso. Il saldo di questo conto si ritiene accettato, se non contestato dall'azienda aderente mediante comunicazione scritta entro 4 settimane dalla sua ricezione.

6.4. In caso di pagamenti arretrati dell'azienda aderente, alla fondazione è concessa la facoltà di ridimensionare il proprio obbligo di prestazioni, riducendolo alle prestazioni legali minime, quantunque l'azienda non versi i contributi giunti a scadenza entro 14 giorni dalla ricezione dell'ammonimento scritto relativo alle conseguenze di tale negligenza. Per il ripristino del precedente volume di copertura, i contributi fatturati rimangono comunque dovuti.

6.5. L'azienda aderente ha la possibilità di accumulare riserve di contribuzione presso la fondazione, con lo scopo di pareggiare in futuro la parte di contributi a carico del datore di lavoro. In caso di pagamenti arretrati, la fondazione è autorizzata a compensare le parti di contributi del datore di lavoro scadute con le riserve di contribuzione.

## 7. Garanzia

7.1. Se, a causa di inadempienze contrattuali da parte dell'azienda aderente, segnatamente in caso di violazione dell'obbligo di cooperazione (cifra 4), di mancanza o d'insufficiente assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia o infortunio, oppure di pagamenti arretrati, dovessero in occasione di un caso previdenziale subentrare carenze di copertura, l'azienda aderente è tenuta ad assumersi la piena responsabilità nei confronti della fondazione, per le prestazioni regolamentari da corrispondere o per il danno che ne può derivare.

7.2. La fondazione stipula contratti d'assicurazione collettivi con società d'assicurazione a garanzia delle prestazioni prescritte per legge e delle prestazioni definite dal regolamento.

## 8. Entrata in vigore / disdetta / risoluzione

8.1. Con la sottoscrizione da parte della fondazione, il presente contratto di adesione entra in vigore al termine stabilito e sostituisce eventuali convenzioni precedentemente stipulate. Se non concordato diversamente nella richiesta, la durata fissa del contratto è di 5 anni. Il contratto può essere disdetto in accordo con la commissione di previdenza per la prima volta alla scadenza di questo termine per la fine dell'anno civile.

8.2. Se la disdetta non perviene alla fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza della durata contrattuale limitata, il contratto è tacitamente prolungato di un ulteriore anno. Il termine di disdetta rimane identico.

8.3. In caso di contributi arretrati o di grave violazione dell'obbligo di cooperazione, la fondazione è autorizzata a disdire il presente contratto con effetto immediato. Restano riservate eventuali pretese di risarcimento danni secondo il punto 7.1. Alla fondazione resta riservato il diritto di disdetta anche nei casi in cui la commissione previdenziale emani disposizioni contrarie allo scopo della fondazione, ai suoi principi, al regolamento previdenziale o alle prestazioni o al piano di finanziamento convenuti. La disdetta può essere imposta, se nonostante sollecitazione

scritta da parte della fondazione, la commissione previdenziale intende attenersi alle decisioni prese. Per disdette di questo genere, la fondazione è obbligata ad informare l'autorità cantonale competente.

8.4. Con l'apertura di una procedura di fallimento a carico dell'azienda si estingue automaticamente anche il contratto di adesione.

8.5. In caso di risoluzione del contratto di adesione trovano applicazione le disposizioni del regolamento dei costi e del regolamento di liquidazione parziale. Le quote di sottocopertura della fondazione (disavanzi) assegnate all'azienda al momento dello scioglimento del contratto di adesione e non saldate dalla stessa sono a carico dell'azienda.

8.6. Una volta risolto il contratto d'adesione, il patrimonio dell'istituto di previdenza viene versato alla nuova istituzione previdenziale o, in caso di contemporanea liquidazione dell'azienda, impiegato secondo le disposizioni di legge.

## 9. Segreto professionale e protezione dei dati

9.1. Il segreto professionale viene meno nei confronti di persone, autorità e istituzioni, coinvolte nell'applicazione, nel controllo o nella vigilanza della previdenza professionale, quantunque tali indicazioni risultino indispensabili all'espletamento delle loro mansioni. Per il resto fanno stato le disposizioni dell'art. 86 cpv. 1 della Legge sulla previdenza professionale e l'art. 1 dell'Ordinanza sull'esonero dall'obbligo di segretezza nella previdenza professionale. Per la trasmissione di dati a terze persone, autorità e altri uffici, è nel singolo caso richiesta l'autorizzazione scritta da parte della persona interessata.

La fondazione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti indispensabili per garantire un trattamento confidenziale dei dati. Per il resto fa stato la Legge federale sulla protezione dei dati.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro dell'azienda aderente

Loyalis Fondazione collettiva LPP si dichiara d'accordo con l'adesione:

Luogo e data: \_\_\_\_\_

## 10. Contributi

10.1. L'ammontare dei contributi di risparmio è regolato dalla definizione degli accrediti di risparmio nel piano prestazioni. Gli importi di rischio sono calcolati per coprire i costi della riassicurazione nonché quelli amministrativi. La fondazione può operare classificazioni per le aziende aderenti che considerino il profilo di rischio dell'esercizio come ad es. appartenenza alla categoria, costi amministrativi derivati nonché accadimento del sinistro. Se, a causa delle condizioni contrattuali previste per legge i proventi tecnico-assicurativi risultassero insufficienti (per es. tasso di conversione), può essere applicato un supplemento per la costituzione di riserve. Il consiglio della fondazione regola i dettagli.

## 11. Informazioni e comunicazione

11.1. L'impresa aderente si dichiara d'accordo che la fondazione inoltri, nei termini delle possibilità giuridiche così come in osservanza delle disposizioni di protezione dei dati, documenti e informazioni per posta elettronica, in modo appropriato (p. es. documento in formato pdf o simili).

## 12. Riserva di modifiche

12.1. Per tutelare lo scopo del contratto, le condizioni di questo contratto di adesione possono in ogni momento essere modificate o abolite dal consiglio paritetico della fondazione, in special modo qualora leggi, ordinamenti o decisioni di competenza del massimo tribunale ne richiedano una modifica.

### Allegati:

- regolamento generale con allegato e piano prestazioni
- regolamento costi
- regolamento per la liquidazione parziale
- atto della fondazione
- regolamento organizzativo

- richiesta del \_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma(e) Commissione previdenziale rappresentanti del datore di lavoro

\_\_\_\_\_  
Firma(e) Commissione previdenziale rappresentanti dei dipendenti

\_\_\_\_\_  
Loyalis Fondazione collettiva LPP

## Regolamento costi

### Indice

- 1. Base
- 2. Spese soggette a penale
- 3. Risoluzioni contrattuali
- 4. Modifica del regolamento
- 5. Entrata in vigore

### 1. Base

1.1. Il presente regolamento è parte integrante del contratto di adesione concluso tra la Fondazione e l'azienda affiliata (cifra 2.1). Esso sostituisce il «Regolamento dei costi 2005» sinora vigente.

### 2. Spese soggette a pagamento

2.1. Per le spese di seguito elencate, la Fondazione è autorizzata a riscuotere un indennizzo per gli oneri amministrativi sostenuti:

#### Incasso:

- 1° sollecito (in assenza di conto corrente) Fr. 100.-
- 2° sollecito Fr. 100.-
- piano di pagamento Fr. 250.-
- procedure d'esecuzione Fr. 500.-
- proposta di rigetto d'opposizione Fr. 750.-
- procedura fallimentare Fr. 1'000.-
- ricorso al fondo di sicurezza in caso d'insolvenza di un'entità previdenziale Fr. 500.-

#### Amministrazione:

- dilazione di pagamento (più di 3 mesi di ritardo) Fr. 300.-
- ritardata notifica o disdetta (più di 3 mesi di ritardo) per assicurato Fr. 100.-
- interruzioni nel corso dell'anno se interessano più del 10% del portafoglio assicurato nel piano prestazioni. Per interruzione stagionale/assicurato Fr. 100.-
- ritardata notifica di sinistro (più di 3 mesi di ritardo) Fr. 300.-

- accertamenti che la Fondazione deve effettuare a seguito di violazione dell'obbligo di cooperazione da parte dell'azienda (per esempio, richiedere le liste salariali presso la cassa di in base alla spesa min. Fr. 300.-

#### Liquidazione parziale / ripartizione dei fondi liberi:

- esecuzione della liquidazione parziale o totale di una entità previdenziale per assicurato/ beneficiario di rendita Fr. 500.- Fr. 30.-
- distribuzione di fondi liberi di un'entità previdenziale per assicurato/ beneficiario di rendita minimo previsto Fr. 30.- Fr. 300.-

I costi di ricorso a centri esterni, prestazioni straordinarie e così via, vengono calcolati in base alla spesa effettiva. A questa si applica una tariffa supplementare oraria pari a Fr. 150.

2.2. I costi sono fatturati all'azienda.

In caso di risoluzione o liquidazione dell'entità previdenziale, per quanto possibile, i costi vengono dedotti dal patrimonio dell'entità previdenziale.

La Fondazione può richiedere che un'entità previdenziale, per la garanzia di eventuali costi, al momento dell'adesione fornisca un anticipo sulle spese.

2.3. Costi riconducibili a prelievi anticipati o costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni vengono fatturati direttamente all'assicurato.

- prelievo anticipato Fr. 400.-
- esclusi i costi per la registrazione al catasto o per il deposito di quote di partecipazione.

### 3. Risoluzioni contrattuali

3.1. In caso di risoluzioni contrattuali, il valore di risoluzione corrisponde al 100% del patrimonio dell'entità previdenziale, eventualmente decurtato di una deduzione secondo le disposizioni riportate qui di seguito.

In caso di risoluzioni contrattuali, indipendentemente dalle cause, si procede alla riscossione dei seguenti costi:

- per persona assicurata/beneficiaria di rendita Fr. 75.-
- minimo tuttavia Fr. 750 per entità previdenziale

Se al momento della risoluzione del contratto di adesione si rileva una sottocopertura della Fondazione, si detrae il disavanzo dai fondi liberi dell'entità previdenziale, ai sensi del Regolamento per la liquidazione parziale. Se il disavanzo non può essere coperto dai fondi liberi, gli averi della persona assicurata vengono ridotti in forma individuale.

Restano riservate le condizioni concernenti la liquidazione parziale, riportate in un regolamento separato della Fondazione.

Se il contratto di adesione viene risolto a seguito di una procedura fallimentare nei confronti dell'azienda o a seguito di una liquidazione dell'azienda per insufficiente effettivo di personale, si procede a una risoluzione dell'entità previdenziale, per mezzo del quale si

procede a una risoluzione del contratto di adesione.

3.2. Il valore di restituzione per beneficiari di rendite (vecchiaia, invalidità, superstiti) corrisponde al capitale di copertura d'inventario della rendita corrente e delle presumibili prestazioni. Le deduzioni secondo la cifra 3.1 sono applicate per analogia.

### 4. Modifica del regolamento

4.1 Il consiglio di Fondazione ha facoltà di decidere una modifica del presente regolamento in qualsiasi momento.

4.2 Eventuali modifiche vanno notificate all'azienda affiliata in forma scritta.

### 5. Entrata in vigore

5.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2009 e sostituisce tutte le edizioni sinora vigenti.

Landquart, 28 aprile 2009  
Loyalis Fondazione collettiva LPP  
Il consiglio di Fondazione

## Regolamento organizzativo

### Indice

- 1. Commissioni previdenziali paritetiche**
  - 1.1 Composizione
  - 1.2 Nomina dei rappresentanti dei dipendenti
  - 1.3 Riunioni, adozioni di decisione
  - 1.4 Mansioni, diritti ed obblighi
- 2. Consiglio di fondazione**
  - a) Elezioni e adozioni di decisione
  - b) Mansioni
- 3. Mansioni dell'agenzia**
- 4. Mansioni dell'ufficio di controllo**
- 5. Mansioni dell'esperto**
- 6. Rapporto con i regolamenti previdenziali**
- 7. Segretezza**
- 8. Entrata in vigore e successive modifiche**

### 1. Commissioni previdenziali paritetiche

#### 1.1 Composizione

1.1.1 La commissione previdenziale paritetica richiesta ad ogni entità previdenziale è composta nel seguente modo:

- a) da rappresentanti del datore di lavoro, nominati dal datore di lavoro, e
- b) da un equivalente numero di rappresentanti dei dipendenti, nominati fra i dipendenti tenendo conto delle varie categorie di dipendenti.

1.1.2 Ogni commissione previdenziale si costituisce da sé. Essa nomina il presidente fra i propri ranghi. A seconda della decisione della commissione previdenziale, il periodo di carica del presidente dura al massimo 3 anni. La rinomina è ammessa.

1.1.3 Il periodo di carica dei membri della commissione previdenziale dura 3 anni. Su decisione della commissione previdenziale esso può essere prolungato fino ad un massimo di 5 anni. La rinomina è ammessa.

1.1.4 Con la conclusione del rapporto di lavoro subentra pure l'uscita dalla commissione previdenziale. Per il periodo di carica rimanente viene nominata una persona succedente.

1.1.5 Mutazioni all'interno della commissione previdenziale vanno immediatamente notificati al consiglio della fondazione.

#### 1.2 Nomina rappresentanti dei dipendenti

1.2.1 Eleggibili e nominabili sono tutti i dipendenti che partecipano all'ente previdenziale.

1.2.2 La nomina avviene con la maggioranza semplice dei voti consegnati (maggioranza relativa). Sono nominati quei rappresentanti che in occasione del primo turno di nomina ottengono la maggioranza delle preferenze dei voti consegnati. In caso di parità di voti si effettua un ulteriore turno di nomina.

1.2.3 Per le nomine di successione di qui alla cifra 1.1.4 si applica lo stesso procedimento.

1.2.4 Le nomine vanno notificate al consiglio della fondazione in forma cartacea mediante redazione di un protocollo di nomina.

### **1.3. Riunione, adozioni di decisione**

1.3.1. Ogni commissione previdenziale si riunisce ogni qual volta gli affari dell'entità previdenziale lo richiedono, al minimo tuttavia una volta all'anno. La convocazione avviene o per volontà del presidente, oppure su richiesta della metà dei membri della commissione previdenziale.

1.3.2. Il presidente presiede la riunione.

1.3.3. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi da tutti i membri.

1.3.4. Le decisioni prese sono ritenute in un protocollo, da firmare da un rappresentante del datore di lavoro e da uno dei dipendenti. Se, a seguito di decisioni, la fondazione è tenuta ad attivarsi, questi protocolli vanno inoltrati al consiglio della fondazione.

1.3.5. Allorquando il consiglio della fondazione constata delle illegalità, esso lo comunica immediatamente alla commissione previdenziale, indicando ad essa le vie legali o addirittura perseguendole. Il consiglio della fondazione non è autorizzato a rimuovere una decisione della commissione previdenziale, bensì solo a sospenderla fino alla conclusione della procedura di verifica o giudiziaria.

1.3.6. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. Le commissioni previdenziali possono prevedere un procedimento diverso. Eventuali decisioni in questo senso vanno immediatamente comunicate al consiglio della fondazione a mano del protocollo.

1.3.7. Le decisioni possono anche essere prese mediante comunicazione circolare.

### **1.4. Mansioni, diritti ed obblighi**

1.4.1. Per la rispettiva entità previdenziale, ogni commissione previdenziale è l'unico organo paritetico autorizzato ai sensi dell'art. 51 LPP.

1.4.2. La commissione previdenziale incarica il consiglio della fondazione di tutelare quelle mansioni e quelle competenze che il regolamento organizzativo gli ha assegnato.

1.4.3. Su riserva delle precitate disposizioni, ad ogni commissione previdenziale incombe l'amministrazione della rispettiva entità previdenziale. In maniera esaustiva, essa è tenuta all'esecuzione delle seguenti mansioni:

- a) in osservanza alle disposizioni di legge (LPP), essa approva un regolamento previdenziale (piano prestazioni);
- b) essa informa i destinatari in merito all'organizzazione, all'attività nonché allo stato patrimoniale dell'entità previdenziale;
- c) essa veglia, affinché il datore di lavoro adduca la documentazione e le comunicazioni previste dal contratto assicurativo;
- d) essa controlla che il versamento dei contributi avvenga entro le scadenze previste;
- e) in caso di casi assicurativi, essa collabora nel recuperare la documentazione indispensabile a determinare il diritto a prestazioni;
- f) appena dopo la decisione, essa comunica al consiglio della fondazione le modifiche dell'autorizzazione regolamentare all'ottenimento delle prestazioni;
- g) essa collabora negli accertamenti relativi al diritto di prestazione e nella decisione in merito al pagamento delle prestazioni;

h) quantunque non già regolato per legge o tramite regolamento della previdenza a favore del personale, essa decide in merito ai mezzi da destinare alle misure speciali, secondo LPP;

i) a dipendenza dello scopo della fondazione, essa decide sull'impiego dei mezzi liberi dell'entità previdenziale;

k) essa elegge il consiglio della fondazione nei termini delle condizioni seguenti.

1.4.4. Le comunicazioni della commissione previdenziale al consiglio della fondazione, sono ritenute giuridicamente valide, se inoltrate per iscritto tramite l'agenzia di Loyalis Fondazione collettiva LPP.

1.4.5. I membri della commissione nonché tutte le persone incaricate dell'attuazione della previdenza professionale, sono responsabili per i danni da loro causati in maniera intenzionale o negligente (art. 52 LPP).

## **2. Consiglio della fondazione**

### **a) Elezioni e adozioni di decisione**

#### **Diritto di partecipazione all'elezione (diritto di voto passivo)**

1. Eleggibili sono gli assicurati nonché i pensionati dell'entità previdenziale. Eleggibili sono anche rappresentanti esterni come i rappresentanti dei dipendenti o del datore di lavoro che annoverano conoscenze specialistiche nella previdenza professionale. Per i rappresentanti dei dipendenti è d'uopo garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie.

2. Le candidature possono essere presentate dalle commissioni previdenziali e dal consiglio della fondazione in carica. Queste devono essere inoltrate per iscritto, corredate di curriculum del/la candidato/a. Il consiglio della fondazione in carica può eleggere raccomandazioni di voto.

#### **Diritto al voto (diritto di voto attivo)**

3. I rappresentanti dei dipendenti delle commissioni previdenziali votano i rappresentanti dei dipendenti nel consiglio della fondazione; i rappresentanti del datore di lavoro delle commissioni previdenziali eleggono i rappresentanti del datore di lavoro nel consiglio della fondazione. E' previsto un voto per ogni commissione.

#### **Procedura elettorale**

4. La prima elezione del consiglio paritetico della fondazione per il 2005 avviene per iscritto. Risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti. In caso di parità si effettua un ulteriore turno di nomina. A condizione che le proposte equivalgano ai seggi, vale la tacita elezione.

5. Elezioni successive: il consiglio paritetico di fondazione in carica propone alle commissioni previdenziali il nuovo consiglio della fondazione. Le commissioni previdenziali possono inoltrare candidature entro un determinato termine di scadenza; queste devono essere firmate almeno da 30 assicurati oppure da due terzi degli assicurati di un'entità previdenziale.

#### **Durata della carica**

6. La durata in carica dei consiglieri della fondazione è di tre anni. E' possibile una rinomina. Il consiglio della fondazione di costituisce da sé. I rappresentanti del datore di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti si alternano ogni anno per la scelta dei presidenti.

## Procedura in caso di parità

7. In caso di parità, l'ulteriore turno di nomina è affidato all'esperto dell'assicurazione pensionistica.

### b) Mansioni

2.1.1. Il consiglio della fondazione provvede in special modo allo svolgimento delle seguenti mansioni e competenze:

- a) esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e determina le facoltà di firma che possono essere conferite anche a persone esterne al consiglio della fondazione;
- b) esso approva il conto annuale e lo presenta alle autorità di vigilanza ed ai membri della fondazione;
- c) esso decide in merito alla conclusione di contratti di adesione e allestisce i regolamenti della previdenza a favore del personale;
- d) esso emana le direttive per gli investimenti e determina l'organizzazione degli investimenti;
- e) esso decide in merito alla distribuzione dei ricavi ed in merito alle modalità di risoluzione contrattuale;
- f) esso conclude i contratti assicurativi;
- g) esso supervisiona l'attività degli altri organi della fondazione;
- h) esso decide di anno in anno una società fiduciaria quale ufficio di controllo;
- i) esso decide l'esperto in materia di previdenza professionale.

2.1.2. Per quelle entità previdenziali, presso cui la composizione secondo la cifra 1.1 non risulta possibile (p.es. dopo la risoluzione del contratto di adesione a seguito della liquidazione dell'azienda del datore di lavoro aderente oppure in caso di mancanza di dipendenti), il consiglio della fondazione agisce in funzione di commissione previdenziale.

2.1.3. Al consiglio della fondazione competono inoltre quelle decisioni relative agli affari, non attribuite ad altri organi.

## 3. Mansioni dell'agenzia

3.1.1. Allorquando il consiglio della fondazione si avvale di un'agenzia, questa gestisce la fondazione per conto del consiglio di amministrazione. In particolar modo essa si occupa:

- della corrispondenza corrente
- dell'incasso dei contributi previdenziali;
- della gestione contabile;
- della gestione dei conti di anzianità;
- dell'allestimento dei certificati previdenziali;
- dell'evasione dei sinistri nei casi previdenziali, tenendo conto dei regolamenti previdenziali e di eventuali decisioni della commissione previdenziale;
- dell'emissione di ricevute e attestazioni;
- dell'informazione agli organi della fondazione su circostanze d'interesse per l'espletamento delle loro facoltà;
- dell'allestimento del conto annuale della fondazione all'attenzione del consiglio della fondazione;
- di qualsiasi altro affare che il consiglio della fondazione le conferisce.

## 4. Mansioni dell'ufficio di controllo

4.1.1. L'ufficio di controllo svolge il proprio mandato in virtù delle disposizioni della LPP e delle rispettive ordinanze di esecuzione.

4.1.2. L'ufficio di controllo può essere incaricato di mansioni normalmente di competenza del consiglio della fondazione, in particolar modo per il controllo di singole entità previdenziali.

## 5. Mansioni dell'esperto

5.1.1. L'esperto svolge il proprio mandato in conformità alle condizioni della LPP e delle rispettive ordinanze di esecuzione.

## 6. Rapporto con i regolamenti previdenziali

6.1.1. Il presente regolamento organizzativo vale quale parte integrante del contratto di adesione nonché di tutti i regolamenti previdenziali.

## 7. Segretezza

7.1.1. Per tutte le circostanze, di cui, in virtù della loro funzione essi sono giunti a conoscenza, i membri della commissione previdenziale, nonché tutte le persone coinvolte nell'applicazione della previdenza professionale, sottostanno al segreto professionale. Esso va mantenuto anche dopo la conclusione della loro attività in seno alla commissione. A tal scopo la fondazione ha la facoltà di richiedere la sottoscrizione di una convenzione sul segreto professionale.

## 8. Entrata in vigore e successive modifiche

8.1.1. Il presente regolamento organizzativo è stato approvato dal consiglio della fondazione in data 18.5.2005 ed entra in vigore con l'inizio dell'attività operativa della fondazione.

8.1.2. Il consiglio della fondazione può in ogni momento decidere delle modifiche al presente regolamento organizzativo. Le modifiche vanno comunicate all'azienda aderente al più tardi 3 mesi prima della loro entrata in vigore.

Landquart, maggio 2005

## Atto della fondazione

### Indice

1. Denominazione, durata e sede
2. Scopo
3. Adesione alla fondazione
4. Organizzazione
5. Consiglio della fondazione
6. Commissione previdenziale
7. Ufficio di controllo
8. Esperto riconosciuto per la previdenza professionale
9. Patrimonio della fondazione
10. Chiusura dei conti
11. Garanzia
12. Regolamento previdenziale
13. Successione giuridica e liquidazione
14. Modifica dell'atto della fondazione

### 1. Denominazione, durata e sede

1. Sotto la denominazione di Loyalis Fondazione collettiva LPP, è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80ss del Codice civile svizzero (CC), 331ss del codice delle obbligazioni svizzero (CO), nonché dell'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi (LPP).
2. La fondazione ha durata indeterminata. La sede si trova ad Igis/Landquart. Per l'esecuzione delle attività correnti, essa può istituire delle succursali. Premessa l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo in Svizzera.

### 2. Scopo

1. La fondazione si prefigge lo scopo dell'esecuzione della previdenza professionale, attraverso la concessione di prestazioni per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità a lavoro dei lavoratori dell'azienda aderente alla fondazione e a favore di altre persone, che intendono aderirvi nel quadro delle disposizioni in materia di diritto fiscale. La fondazione si prefigge in particolar modo l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria nel quadro della LPP, nonché di quella non obbligatoria.
2. Contemporaneamente la fondazione può anche apportare assistenza o prestazioni facoltative in particolari situazioni, segnatamente per malattia, invalidità, infortunio o disoccupazione. La base in tal senso è data dalla decisione della commissione previdenziale nonché dalla disponibilità di sostanza libera all'interno dell'entità previdenziale rappresentata dalla commissione previdenziale
3. Il datore di lavoro può altresì beneficiare della previdenza. In questo contesto egli non può usufruire di migliori prestazioni rispetto a quelle dei propri dipendenti.
4. Per raggiungere il proprio scopo, la fondazione è autorizzata a concludere contratti d'assicurazione oppure a subentrare in contratti esistenti, dovendo però comparire quale contraente e beneficiario assicurativo.
5. Il consiglio della fondazione ha la facoltà di trasferire a terzi la gestione del patrimonio.

### 3. Adesione alla fondazione

1. L'adesione alla fondazione avviene mediante sottoscrizione del contratto d'adesione. L'azienda aderente erige a tal scopo un'entità previdenziale.
2. L'attuazione della previdenza è disposta in virtù di un regolamento previdenziale che ne descrive in dettaglio il genere e l'estensione, nonché il finanziamento.
3. La disdetta per la scadenza della durata contrattuale convenuta è possibile per il 31.12. di un anno contabile, osservando un preavviso di sei mesi.

### 4. Organizzazione

1. Nella fondazione si conoscono i seguenti organi:
  - a) l'ente fondatore
  - b) il consiglio della fondazione
  - c) l'ufficio di controllo e
  - d) l'esperto riconosciuto in previdenza professionale
2. Gli organi dell'entità previdenziale all'interno dell'azienda aderente alla fondazione, sono le commissioni previdenziali.

### 5. Consiglio della fondazione

1. L'organo supremo della fondazione è il consiglio della fondazione. Esso si compone al minimo di quattro membri designati per metà dai datori di lavoro e per metà dai dipendenti. I dipendenti eleggono i loro rappresentanti tra tutti i dipendenti assicurati nel consiglio della fondazione. I dettagli sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
2. Il consiglio della fondazione è nominato per un periodo di tre anni. La rinomina è possibile senza limitazioni.
3. Il consiglio della fondazione dirige la fondazione in virtù delle disposizioni di legge e delle ordinanze, dell'atto della fondazione e dei regolamenti, del regolamento organizzativo della fondazione, nonché delle direttive dell'autorità di vigilanza. Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e determina le facoltà di firma nonché il genere della sottoscrizione.
4. Il consiglio della fondazione provvede all'esecuzione delle mansioni della fondazione ed adotta i provvedimenti necessari al raggiungimento dello scopo della fondazione, quantunque non di competenza delle commissioni previdenziali delle singole aziende aderenti. Esso dispone della competenza alla delegazione della direzione aziendale.
5. Il consiglio della fondazione si riunisce ogni qual volta gli addari lo richiedono, al minimo tuttavia una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente oppure dalla maggioranza dei membri. In presenza della maggioranza dei membri, esso è abilitato a deliberare. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, si discutono nuovamente le circostanze di fatto e si procede nuovamente a una votazione successiva. In caso di rinnovata parità di voto, è necessario fare riferimento all'esperto di assicurazione pensionistica, il quale decide il turno di ballottaggio. Le decisioni possono anche essere prese mediante comunicazione circolare. E' d'obbligo tenere il verbale delle trattative.

6. Attraverso la composizione delle commissioni previdenziali, le competenze e la ripartizione delle mansioni fra i vari organi, il consiglio della fondazione ha la facoltà di emanare in ogni momento un regolamento organizzativo conforme alle disposizioni della LPP.

### 6. Commissioni previdenziali

1. Le commissioni previdenziali rappresentano l'azienda aderente alla fondazione collettiva.
2. La composizione, le mansioni, i diritti, gli obblighi e le modalità di nomina delle commissioni previdenziali sono ritenute nel regolamento organizzativo.

### 7. Ufficio di controllo

1. Il consiglio della fondazione incarica un ufficio di controllo della verifica annuale dell'operato della direzione aziendale, della contabilità e degli investimenti del patrimonio (art. 53 cpv. 1 LPP, nonché art. 35 e 36 OPP2). L'ufficio di controllo è di volta in volta nominato per un periodo di carica di un anno. La rinomina è possibile.

### 8. Esperto riconosciuto per la previdenza professionale

1. Per il periodico controllo dell'istituzione previdenziale, il consiglio della fondazione incarica un esperto riconosciuto per la previdenza professionale (art. 53 cpv. 2 LPP, nonché art. 40 e 41 LPP2).

### 9. Patrimonio della fondazione

1. L'ente fondatore assegna alla fondazione collettiva un importo di Fr. 10'000.-.
2. Il patrimonio della fondazione viene aumentato con:
  - a) contributi regolamentari di datore di lavoro e dipendenti,
  - b) ricavi finanziari del patrimonio della fondazione,
  - c) eccedenze dai contratti assicurativi,
  - d) prestazioni assicurative non usufruite,
  - e) ulteriori assegnazioni da parte dell'ente fondatore, del datore di lavoro e di terzi.
3. Dalla sostanza della fondazione e dai ricavi di questa non possono essere fornite prestazioni, cui i datori di lavoro aderenti sono per legge obbligati o ad essere utilizzate quali compensi per servizi normalmente forniti (come indennità di rincaro, gratifiche, premi per anzianità di servizio, ecc.)
4. In osservanza alle normative della legge federale in materia di investimenti e di diversificazione, il patrimonio della fondazione va amministrato secondo principi riconosciuti.
5. I contributi dei datori di lavoro possono essere apportati con mezzi della fondazione, se su tali contributi sono preventivamente state accumulate delle riserve di contribuzione e le stesse risultano allibrare separatamente.
6. Per ogni entità previdenziale, la fondazione collettiva tiene dei conti distinti per spese, ricavi e passivi.

7. Una rifusione del patrimonio della fondazione all'ente fondatore, ad un'azienda aderente o un altro impiego al di fuori dello scopo della previdenza per il personale, è esclusa.

## 10. Chiusura dei conti

1. La chiusura dei conti avviene annualmente per il 31 dicembre.

2. In forma adeguata, il consiglio della fondazione orienta annualmente i destinatari in merito all'attività ed allo stato patrimoniale della fondazione.

## 11. Garanzia

Per i propri impegni, la fondazione garantisce unicamente con il proprio patrimonio. Al di fuori degli impegni regolamentari non sussistono per la fondazione o per l'azienda aderente altre responsabilità.

## 12. Regolamento previdenziale

1. L'attuazione della previdenza professionale è disposta in virtù del regolamento previdenziale.

Esso si compone di un regolamento generale e di un piano prestazioni. Il regolamento generale viene rilasciato ed attuato dal consiglio della fondazione, mentre il piano prestazioni che completa o modifica il regolamento generale in virtù delle esigenze della singola azienda aderente, viene rilasciato e attuato dalla commissione previdenziale.

2. Il regolamento generale può essere modificato dal consiglio della fondazione soltanto con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

## 13. Successione giuridica e liquidazione

1. In caso di scioglimento della fondazione oppure di risoluzione della convenzione contrattuale di un'entità previdenziale, segue ai margini delle condizioni giuridiche una liquidazione parziale o totale.

2. Il consiglio della fondazione promuove un regolamento che disciplina la procedura in caso di liquidazione parziale o totale. Il regolamento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

3. Una rifusione del patrimonio della fondazione all'ente fondatore, al suo rappresentante o successore legale e all'azienda aderente alla fondazione, è esclusa.

4. Resta in ogni caso riservata l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

## 14. Modifica dell'atto di fondazione

Il consiglio della fondazione è legittimato a richiedere all'autorità di vigilanza delle modifiche del presente atto di fondazione. In simili casi devono comunque essere garantiti lo scopo della fondazione ed i diritti acquisiti dei destinatari.

Landquart, dicembre 2007

Il consiglio della fondazione

ÖKK

PUNTI SUL SICURO CON ÖKK

0800 822 022

OFFERTA ONLINE

[www.oekk.ch](http://www.oekk.ch)

MAIL

[unternehmen@oekk.ch](mailto:unternehmen@oekk.ch)